SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 196**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 agosto 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Serramanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Serramanna (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cagliari n. 1158/1° Sett. del 30 giugno 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serramanna (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Luigi Cannizzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco

Dato a Roma, addì 5 agosto 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serramanna (Cagliari) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 24 giugno 1992.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serramanna (Cagliari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Luigi Cannizzo.

Roma, 3 agosto 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3934

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Viareggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Viareggio (Lucca), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lucca numero 2098/12.1/33 Gab del 13 luglio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viareggio (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Buonanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Viareggio (Lucca) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 12 maggio 1992 che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25 maggio, del 3, 15 e 17 giugno, del 6, 9 e 10 luglio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viareggio (Lucca) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Buonanno.

Roma, 3 agosto 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3935

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1992, n. 366.

Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni;

Viste le ulteriori disposizioni riguardanti la predetta Conferenza permanente e, in particolare, l'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, gli articoli 1 e 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57, l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli articoli 4, comma 2, e 16, commi 3 e 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché l'art. 4, comma 1, lettera *e)*, e commi 13, 15 e 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1989 - serie generale - n. 62, recante istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1991 - serie generale - n. 60, recante individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dei comitati generali a competenza integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente;

Considerato che il supporto organizzativo alle attività della predetta Conferenza permanente assicurato, in prima attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'ufficio di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989, non appare adeguato e conforme alle disposizioni legislative qui richiamate in premessa e che, conseguentemente, è necessario adottare un regolamento per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della segreteria di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

Attività della segreteria

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le espressioni abbreviate «segreteria», «Conferenza» e «comitati generali» nel presente decreto corrispondono rispettivamente alle parole «segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» di cui al comma 1 del medesimo art. 12 e «comitati generali a competenza integrata funzionale» di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

3. La segreteria opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza e, ai fini dell'esercizio delle funzioni della Conferenza, dei comitati generali e degli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui si avvale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, provvede:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza e dei comitati generali, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;

b) alle attività istruttorie connesse alle attribuzioni della Conferenza e dei comitati generali, anche in collegamento con uffici serventi organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

c) ai compiti di natura istruttoria ed organizzativa e alla documentazione connessi all'attività della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

d) ad ordinare in apposito archivio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo, gli ordini del giorno, i verbali, le relazioni, gli atti, i provvedimenti ed ogni altra documentazione formata in relazione all'attività della Conferenza, dei comitati generali e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni;

e) agli adempimenti strumentali all'attività delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro operanti nell'ambito della Conferenza.

Art. 2.

Organizzazione

1. La segreteria è articolata nei seguenti settori di attività ed uffici:

settore affari istituzionali, programmazione e servizi generali;

settore assetto territoriale, ambiente e attività produttive;

settore servizi sanitari, affari sociali e formazione;

ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

archivio degli organismi a composizione mista Stato-regioni.

2. I settori e gli uffici di cui al comma 1 sono organizzati al loro interno in servizi; possono essere costituiti, di volta in volta, nuclei istruttori e nuclei di verifica.

3. I settori e gli uffici provvedono agli adempimenti assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1.

4. L'ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale e l'archivio degli organismi a composizione mista Stato-regioni provvedono, rispettivamente, agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, lettere *c)* e *d)*.

Art. 3.

Funzionamento

1. Con ordine di servizio del presidente della Conferenza è fissata l'assegnazione degli adempimenti ai settori di attività e agli uffici della segreteria e sono costituiti al loro interno i servizi, i nuclei istruttori e i nuclei di verifica.

2. Alla segreteria è preposto un direttore; l'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su indicazione del presidente della Conferenza, tra il personale di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il decreto di incarico cessa di avere effetto se, entro tre mesi dal giuramento del Governo, non sia confermato. Il direttore della segreteria assolve alle funzioni di segretario della Conferenza, ancorché riunita in comitato generale.

3. Ai settori di attività, agli uffici, ai servizi e ai nuclei sono preposti coordinatori con ordine di servizio del presidente della Conferenza. Le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della segreteria sono analogamente attribuite dal presidente della Conferenza. All'ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale è preposto il dirigente generale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 4.

Coordinamento

1. La segreteria opera in collegamento con il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale provvede, in particolare, ad assicurare alla Conferenza ed alla segreteria il supporto informativo, gli adempimenti ed i servizi tecnici ed amministrativi strumentali al loro funzionamento.

2. Il direttore della segreteria partecipa alle riunioni di coordinamento disposte dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1989 - serie generale - n. 24.

Art. 5.

Personale e consulenze

1. Il contingente di personale della segreteria avente i requisiti di cui all'art. 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è fissato in sessanta unità, delle quali un terzo appartenente ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome. A quest'ultimo personale si applicano le disposizioni relative al trattamento economico di cui all'art. 12, comma 4, della stessa legge.

2. All'articolazione del contingente per qualifiche corrispondenti a quelle indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, su proposta del presidente della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'assegnazione di personale alla segreteria provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni del presidente della Conferenza.

4. Presso la segreteria possono operare consulenti e comitati di consulenza con incarichi conferiti ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente della Conferenza.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 giugno 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1992
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 115

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 12 e 17 della legge n. 400/1988, è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 86/1989 è il seguente:

«Art. 10 *(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 57/1990 è il seguente:

«Art. 1 *(Autorità per l'Adriatico).* — 1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, e in particolare:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento del mare Adriatico;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento della attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;

d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui alle lettere *a)* e *b)*; impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'art. 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

«Art. 3 *(Segreteria tecnica).* — 1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'art. 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, in attesa delle disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei segretari generali dei bacini di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a dirigente generale dello Stato di livello C.

2. Il segretario generale tra l'altro:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità;

b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli».

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 416/1989 è il seguente:

«Art. 2 *(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).* — 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

4. A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonché del numero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse».

— Il testo degli articoli 4 e 16 della legge n. 390/1991 è il seguente:

«Art. 4 *(Uniformità di trattamento).* — 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 gosto 1988, n. 400.

In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso».

«Art. 16 *(Prestiti d'onore)*. — 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 412/1991 è il seguente:

«Art. 4 *(Assistenza sanitaria)*. — 1. Il Governo determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli *standard* organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento è adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti e principi:

a)-d) (Omissis);

e) in ogni caso è garantita la somministrazione gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformità delle prestazioni è effettuata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

2-12 *(Omissis)*.

13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalità, per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — allo scopo vincolata.

14 *(Omissis)*.

15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui.

16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione delle disposizioni è condizione preliminare per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.

17-18 *(Omissis)*».

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 418/1989 è il seguente:

«Art. 6 *(Funzionamento della Conferenza)*. — 1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.

4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonché una relazione annuale sull'attività da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.

5. La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazione statale e regionale interessata, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Conferenza definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, e 3, comma 2.

6. Nei casi in cui più regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *d)*. Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 6 del citato D.Legs. n. 418/1989 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 412/1991 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)*. — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazione diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando; ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 412/1991 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 13 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 è il seguente:

«Art. 13 *(Attività di coordinamento)*. — 1. Il coordinamento delle attività degli uffici e dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è assicurato dal segretario generale.

2. Il capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri e i capi degli uffici e dei dipartimenti affidati alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio o per i quali abbia ricevuto delega il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipano alle riunioni e alle attività di coordinamento disposte dal segretario generale.

3. Il segretario generale provvede alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici e dei dipartimenti di cui all'art. 2, nonché alla ripartizione delle relative competenze; organizza le strutture di segreteria di uffici e dipartimenti e quelle serventi comitati, commissioni, gruppi di lavoro e organi collegiali.

4. Sulla base di criteri generali fissati dal Presidente del Consiglio, il segretario generale dispone, l'assegnazione del personale agli uffici e dipartimenti».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 30 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 30 *(Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione».

— Per il testo dell'art. 12 della stessa legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.

— Le tabelle *A* e *B* allegate alla medesima legge n. 400/1988 sono le seguenti:

«TABELLA *A*
(articoli 30, 31, 32 e 38)

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
	—	—	—
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate . . .	34 *	20	104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale . . .	169	95	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA *B*
(articoli 30, 32, 37 e 38)

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
	—	—	—
Qualifiche ad esaurimento	31	15	30»
9ª qualifica funzionale	61	31	
8ª qualifica funzionale	123	62	
7ª qualifica funzionale	193	96	
6ª qualifica funzionale	282	145	
5ª qualifica funzionale	375	187	
4ª qualifica funzionale	544	261	
3ª qualifica funzionale	113	57	
2ª qualifica funzionale	59	30	
Totale . . .	1.781	884	

— Il testo dell'art. 29 della legge n. 400/1988 più volte citata è il seguente:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro».

Note all'art. 6:

— Il testo del D.P.C.M. 16 febbraio 1989, recante istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1989, n. 62.

— Il testo dell'art. 4 del D.P.C.M. 31 gennaio 1991 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per assicurare un adeguato supporto organizzativo per le attività della conferenza e dei comitati generali di cui al presente decreto, il contingente di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989 è fissato in 50 unità, di cui 15 provenienti dalle regioni e province autonome».

92G0355

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1992.

Istituzione dell'Ufficio per il programma di Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, come rettificato e modificato con decreti in data 12 maggio 1989, 27 aprile 1990, 27 novembre 1990, 18 luglio 1991, 2 marzo 1992 e 11 aprile 1992, recante, tra l'altro, organizzazione di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed istituzione del Comitato di esperti per il programma di Governo;

Considerato che appare necessario assicurare un più efficace supporto per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 400, adeguando a tal fine l'organizzazione del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'istituzione di un apposito ufficio per il programma di Governo;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per il programma di Governo, di seguito denominato Ufficio, di cui si avvale il Comitato di esperti per il programma di Governo.

Art. 2.

1. L'Ufficio elabora il quadro conoscitivo per l'analisi, la verifica e l'aggiornamento del programma di Governo, anche in relazione all'attività delle Camere, e provvede agli adempimenti strumentali all'attività e al funzionamento del Comitato di esperti per il programma di Governo.

2. L'Ufficio opera, in particolare, in collegamento con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con l'Ufficio per il coordinamento amministrativo, con il Dipartimento per l'informatica e la statistica nonché con gli organismi del Sistema statistico nazionale.

3. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio per l'attuazione del programma;
servizio rilevazioni statistiche e organizzazione.

Art. 3.

1. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 di cui alle premesse sono soppressi:

nel comma 1 dell'art. 15 le parole «segreteria tecnica per il programma di Governo»;
il comma 3 del medesimo art. 15;
il comma 3 dell'art. 16.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente: AMATO

92A3936

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1992.

Soppressione dell'Ufficio per il problemi istituzionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, recante istituzione e organizzazione di uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1990 istitutivo dell'Ufficio per i problemi istituzionali;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1990 con il quale il predetto Ufficio è stato affidato alla responsabilità del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1992, concernente la formazione del Governo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 400, il Segretariato generale assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che sia opportuno procedere alla soppressione del predetto Ufficio istituito con decreto 13 febbraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data del presente decreto, l'Ufficio per i problemi istituzionali, istituito con decreto del 13 febbraio 1990, è soppresso.

2. L'esercizio delle funzioni indicate all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, dello stesso decreto 13 febbraio 1990 è attribuito al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Art. 2.

1. Per l'esercizio delle funzioni indicate all'art. 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto 13 febbraio 1990 di cui alle premesse è istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per il sistema statistico, al quale si applicano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, citato alle premesse.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente: AMATO

92A3937

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1992.

Soppressione dell'Ufficio per gli italiani all'estero e l'immigrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, recante istituzione e organizzazione di uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1991 istitutivo dell'Ufficio per gli italiani all'estero e l'immigrazione;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1991 con il quale il predetto Ufficio è stato affidato alla responsabilità del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1992, concernente la formazione del Governo;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 400, il Segretariato generale assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che sia opportuno procedere alla soppressione del predetto Ufficio istituito con decreto 3 agosto 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data del presente decreto, l'Ufficio per gli italiani all'estero e l'immigrazione, istituito con decreto del 3 agosto 1991, è soppresso.

Art. 2.

1. L'esercizio delle funzioni già espletate dall'Ufficio come sopra soppresso è attribuito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio del coordinamento amministrativo, che si avvale del personale già in servizio presso l'Ufficio per gli italiani all'estero.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente: AMATO

92A3938

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 aprile 1992.

Approvazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1992 sui voli nazionali ed i voli internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
SENTITO
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, della legge n. 160/1989 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1992 dividendo il costo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è previsto in L. 111.253.522.185 il costo complessivo per il 1992 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato altresì che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1992 è pari a 38.113.573;

Vista la delibera n. 234 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 28 novembre 1991 con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 5 della legge n. 160/1989;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/1989 per l'anno 1992 deve essere assicurata la copertura del 90% del costo dei servizi di assistenza di terminale determinato così come previsto al punto 4 del citato art. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, della legge n. 160/1989 per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1992 in L. 2.627 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 240

92A3940

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 dicembre 1991.

Istituzione di un buono postale fruttifero della serie speciale «a termine», da emettere a favore di enti, istituti o persone giuridiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, con il quale è stata istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi a «termine» contraddistinta dalle lettere AD;

Considerata l'opportunità di istituire un nuovo buono postale fruttifero da emettere a favore di enti, istituti o persone giuridiche;

Vista la delibera del 31 luglio 1991 del comitato centrale dei buoni postali fruttiferi, che approva l'istituzione del buono di cui al capoverso precedente;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È istituito con effetto dal 1° novembre 1991 un nuovo buono postale fruttifero della serie speciale «a termine» distinta dalle lettere AD, senza l'indicazione a stampa del valore nominale, da emettere a favore di enti, istituti o persone giuridiche, per importi non inferiori a L. 1.000.000.000 (un miliardo) e frazioni non inferiori a L. 100.000.000 (cento milioni).

Art. 2.

Il nuovo buono avrà la durata di sette o undici anni e alle scadenze sarà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad una o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta, dalla lettera «Q», diminuite di cinquanta centesimi.

Art. 3.

I nuovi buoni postali fruttiferi verranno emessi e rimborsati presso gli uffici locali delle casse provinciali dell'Amministrazione P.T.

Art. 4.

Le caratteristiche tecniche dei nuovi buoni postali fruttiferi, realizzati a stampa lito-calco su carta filigranata a tre toni, sono le seguenti:

a) le cornici e le legende sono realizzate a stampa calcografica a tre colori, verde smeraldo, azzurro oltremare e blu concentrato;

b) il fondo a stampa «ORLOF», con elemento resistente alle fotocopiatrici a colori in corrispondenza della filigrana è a due colori, ocra e grigio tenue;

c) la carta filigranata è a tre toni con in basso uno spazio bianco per le code line a lettura ottica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992
Registro 13 Poste, foglio n. 92

92A3941

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1992.

Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica per gli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, il quale nella seduta del 22 marzo 1991 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 26 febbraio 1992;

Considerata la necessità di provvedere alla fissazione delle tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

ISTRUZIONI OPERATIVE ALL'USO DELLE TABELLE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45.

La tabella deve essere usata esclusivamente per gli iscritti in condizione attiva ed il coefficiente per il calcolo della riserva matematica deve essere scelto all'incrocio della riga corrispondente all'età dell'interessato alla data di presentazione della domanda con la colonna corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioè, sia dell'anzianità posseduta che ricongiunta.

La prima tabella deve essere usata per gli individui di sesso maschile, la seconda tabella va utilizzata per individui di sesso femminile.

Per quanto concerne l'uso della tabella valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.

A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente acquisita per effetto dell'operazione di ricongiunzione deve essere determinato con le norme vigenti nel momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato. L'importo annuo della pensione deve essere calcolato, nella misura comprensiva della tredicesima mensilità facendo astrazione da eventuali integrazioni a trattamenti minimi.

B) L'età dell'assicurato deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata per valori interi, saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

C) L'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'età e dell'anzianità determinate nei modi illustrati nei precedenti punti *B)* e *C)*, nella tabella corrispondente al sesso del ricongiungente.

E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione, di cui al punto *A)*, per il coefficiente di cui al punto *D)*, operando un arrotondamento alle mille lire.

Qualora il richiedente venga in possesso con l'operazione di ricongiunzione dei requisiti necessari alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero trattasi di superstite di iscritto, la quota di pensione, calcolata sulla base dei benefici ottenuti con l'operazione, spettante all'interessato o al nucleo superstite secondo la relativa composizione familiare, deve essere moltiplicata per i coefficienti tabellari contenuti nel decreto 29 febbraio 1988 relativo ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi seguendo le istruzioni ivi contenute.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

TAB 1-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Eta	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	6.0466	6.0527	6.0586	6.0641	6.0696	6.0749					
21	6.1639	6.1704	6.1767	6.1826	6.1883	6.1939	6.1939				
22	6.2834	6.2903	6.2969	6.3033	6.3093	6.3152	6.3152	6.3152			
23	6.4050	6.4120	6.4190	6.4258	6.4323	6.4384	6.4384	6.4384	6.4384		
24	6.5287	6.5359	6.5431	6.5502	6.5571	6.5638	6.5638	6.5638	6.5638	6.5638	
25	6.6549	6.6625	6.6699	6.6772	6.6845	6.6916	6.6916	6.6916	6.6916	6.6916	6.6916
26	6.7832	6.7911	6.7988	6.8063	6.8138	6.8213	6.8213	6.8213	6.8213	6.8213	6.8213
27	6.9135	6.9219	6.9300	6.9379	6.9456	6.9532	6.9532	6.9532	6.9532	6.9532	6.9532
28	7.0460	7.0553	7.0639	7.0721	7.0802	7.0881	7.0881	7.0881	7.0881	7.0881	7.0881
29	7.1812	7.1908	7.2003	7.2091	7.2175	7.2257	7.2257	7.2257	7.2257	7.2257	7.2257
30	7.3179	7.3284	7.3383	7.3479	7.3569	7.3655	7.3655	7.3655	7.3655	7.3655	7.3655
31	7.4571	7.4684	7.4791	7.4891	7.4990	7.5082	7.5082	7.5082	7.5082	7.5082	7.5082
32	7.5977	7.6103	7.6218	7.6328	7.6430	7.6531	7.6531	7.6531	7.6531	7.6531	7.6531
33	7.7408	7.7547	7.7675	7.7793	7.7905	7.8009	7.8009	7.8009	7.8009	7.8009	7.8009
34	7.8858	7.9006	7.9148	7.9279	7.9399	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514
35	8.0330	8.0489	8.0640	8.0785	8.0918	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041
36	8.1827	8.1997	8.2159	8.2313	8.2461	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598
37	8.3347	8.3535	8.3709	8.3874	8.4032	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182
38	8.4887	8.5095	8.5287	8.5465	8.5633	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794
39	8.6444	8.6672	8.6885	8.7081	8.7262	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435
40	8.8024	8.8270	8.8502	8.8719	8.8920	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105
41	8.9624	8.9893	9.0144	9.0382	9.0603	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808
42	9.1231	9.1541	9.1816	9.2072	9.2315	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541
43	9.2842	9.3192	9.3509	9.3790	9.4052	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300
44	9.4470	9.4860	9.5219	9.5543	9.5829	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097
45	9.6110	9.6536	9.6935	9.7301	9.7632	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925
46	9.2280	9.8239	9.8675	9.9082	9.9456	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794
47	8.8480	9.4354	10.0447	10.0893	10.1309	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692
48	8.4730	9.0502	9.6510	10.2743	10.3198	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624
49	8.1039	8.6695	9.2601	9.8748	10.5124	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590
50	7.7425	8.2947	8.8736	9.4781	10.1073	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600
51	7.3795	7.9270	8.4923	9.0851	9.7040	10.3481	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649
52	7.0160	7.5604	8.1214	8.7007	9.3079	9.9420	10.5408	11.1728	11.1728	11.1728	11.1728
53	6.6524	7.1931	7.7514	8.3265	8.9203	9.5429	10.1225	10.7364	11.3843	11.3843	11.3843
54	6.2845	6.8253	7.3800	7.9528	8.5428	9.1522	9.7112	10.3059	10.9357	11.6005	11.6005
55	5.9235	6.4530	7.0083	7.5778	8.1659	8.7718	9.3087	9.8827	10.4934	11.1401	11.8227
56	5.5698	6.0866	6.6306	7.2013	7.7865	8.3907	8.9167	9.4685	10.0583	10.6857	11.3503
57	5.2130	5.7305	6.2621	6.8218	7.4089	8.0111	8.5189	9.0599	9.6276	10.2343	10.8798
58	4.8558	5.3706	5.9037	6.4514	7.0280	7.6328	8.1226	8.6457	9.2032	9.7880	10.4131
59	4.4991	5.0091	5.5402	6.0902	6.6552	7.2501	7.7280	8.2332	8.7728	9.3479	9.9512
60	4.1463	4.6483	5.1752	5.7239	6.2921	6.8758	7.3292	7.8229	8.3449	8.9024	9.4966
61	3.7977	4.2903	4.8098	5.3550	5.9226	6.5105	6.9393	7.4083	7.9190	8.4591	9.0361
62	3.4573	3.9394	4.4503	4.9891	5.5546	6.1435	6.5496	6.9944	7.4809	8.0108	8.5711
63	3.1256	3.5855	4.0968	4.6281	5.1885	5.7766	6.1589	6.5811	7.0437	7.5497	8.1008
64	2.8030	3.2590	3.7489	4.2715	4.8255	5.4098	5.7685	6.1671	6.6074	7.0897	7.6173
65		2.9301	3.4068	3.9190	4.4653	5.0444	5.3790	5.7540	6.1708	6.6310	7.1352
66			3.0714	3.5711	4.1080	4.6807	4.9914	5.3421	5.7353	6.1721	6.6546
67				3.2294	3.7549	4.3193	4.6059	4.9326	5.3013	5.7147	6.1740
68					3.4062	3.9605	4.2235	4.5257	4.8702	5.2591	5.6952
69						3.6046	3.8443	4.1225	4.4424	4.8070	5.2186
70							3.4689	3.7235	4.0189	4.3586	4.7457
71								3.3497	3.6211	3.9361	4.2983
72									3.2478	3.5382	3.8753
73										3.1659	3.4781
74											3.1104

TAB 1-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26	6.8213									
27	6.9532	6.9532								
28	7.0881	7.0881	7.0881							
29	7.2257	7.2257	7.2257	7.2257						
30	7.3655	7.3655	7.3655	7.3655	7.3655					
31	7.5082	7.5082	7.5082	7.5082	7.5082	7.5082				
32	7.6531	7.6531	7.6531	7.6531	7.6531	7.6531	7.6531			
33	7.8009	7.8009	7.8009	7.8009	7.8009	7.8009	7.8009	7.8009		
34	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514	7.9514	
35	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041	8.1041
36	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598	8.2598
37	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182
38	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794	8.5794
39	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435	8.7435
40	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105	8.9105
41	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808	9.0808
42	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541	9.2541
43	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300	9.4300
44	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097
45	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925	9.7925
46	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794	9.9794
47	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692	10.1692
48	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624	10.3624
49	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590	10.5590
50	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600	10.7600
51	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649	10.9649
52	11.1728	11.1728	11.1728	11.1728	11.1728	11.1728	11.1728	11.1728	11.1728	11.1728
53	11.3843	11.3843	11.3843	11.3843	11.3843	11.3843	11.3843	11.3843	11.3843	11.3843
54	11.6005	11.6005	11.6005	11.6005	11.6005	11.6005	11.6005	11.6005	11.6005	11.6005
55	11.8227	11.8227	11.8227	11.8227	11.8227	11.8227	11.8227	11.8227	11.8227	11.8227
56	12.0516	12.0516	12.0516	12.0516	12.0516	12.0516	12.0516	12.0516	12.0516	12.0516
57	11.5636	12.2852	12.2852	12.2852	12.2852	12.2852	12.2852	12.2852	12.2852	12.2852
58	11.0781	11.7824	12.5257	12.5257	12.8257	12.5257	12.5257	12.5257	12.5257	12.5257
59	10.5961	11.2821	12.0086	12.7754	12.7754	12.7754	12.7754	12.7754	12.7754	12.7754
60	10.1198	10.7861	11.4949	12.2455	13.0379	13.0379	13.0379	13.0379	13.0379	13.0379
61	9.6508	10.2958	10.9852	11.7186	12.4952	13.3150	13.3150	13.3150	13.3150	13.3150
62	9.1696	9.8073	10.4763	11.1913	11.9521	12.7579	13.6083	13.6083	13.6083	13.6083
63	8.6834	9.3058	9.9689	10.6647	11.4084	12.1996	13.0374	13.9218	13.9218	13.9218
64	8.1918	8.7993	9.4482	10.1396	10.8650	11.6403	12.4653	13.3389	14.0440	14.0440
65	7.6867	8.2873	8.9223	9.6006	10.3234	11.0818	11.8923	12.7546	13.6678	14.1659
66	7.1831	7.7612	8.3908	9.0564	9.7674	10.5251	11.3201	12.1698	13.0737	13.5854
67	6.6814	7.2371	7.8449	8.5068	9.2068	9.9545	10.7512	11.5870	12.4804	13.0071
68	6.1797	6.7148	7.3009	7.9420	8.6403	9.3786	10.1672	11.0074	11.8892	12.4307
69	5.6800	6.1926	6.7587	7.3790	8.0574	8.7963	9.5775	10.4120	11.3013	11.8584
70	5.1827	5.6727	6.2172	6.8184	7.4771	8.1975	8.9822	9.8118	10.6979	11.2938
71	4.7112	5.1772	5.6996	6.2801	6.9212	7.6235	8.3916	9.2283	10.1129	10.7393
72	4.2629	4.7048	5.2035	5.7626	6.3838	7.0698	7.8215	8.6435	9.5388	10.1988
73	3.8405	4.2571	4.7320	5.2680	5.8690	6.5367	7.2741	8.0820	8.9655	9.6746
74	3.4482	3.8404	4.2911	4.8050	5.3849	6.0352	6.7576	7.5556	8.4298	9.1665

TAB 1-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	6.3360	6.3432	6.3497	6.3558	6.3614	6.3664					
21	6.4610	6.4689	6.4762	6.4829	6.4892	6.4948	6.4948				
22	6.5877	6.5964	6.6045	6.6119	6.6187	6.6251	6.6251	6.6251			
23	6.7164	6.7260	6.7348	6.7431	6.7507	6.7576	6.7576	6.7576	6.7576		
24	6.8465	6.8572	6.8670	6.8761	6.8845	6.8922	6.8922	6.8922	6.8922	6.8922	
25	6.9778	6.9898	7.0007	7.0108	7.0199	7.0286	7.0286	7.0286	7.0286	7.0286	7.0286
26	7.1106	7.1239	7.1362	7.1473	7.1575	7.1669	7.1669	7.1669	7.1669	7.1669	7.1669
27	7.2446	7.2594	7.2730	7.2855	7.2969	7.3074	7.3074	7.3074	7.3074	7.3074	7.3074
28	7.3798	7.3958	7.4109	7.4247	7.4375	7.4492	7.4492	7.4492	7.4492	7.4492	7.4492
29	7.5178	7.5345	7.5508	7.5662	7.5804	7.5934	7.5934	7.5934	7.5934	7.5934	7.5934
30	7.6569	7.6748	7.6918	7.7085	7.7242	7.7387	7.7387	7.7387	7.7387	7.7387	7.7387
31	7.7980	7.8169	7.8352	7.8526	7.8696	7.8857	7.8857	7.8857	7.8857	7.8857	7.8857
32	7.9403	7.9614	7.9807	7.9994	8.0172	8.0345	8.0345	8.0345	8.0345	8.0345	8.0345
33	8.0835	8.1070	8.1285	8.1482	8.1673	8.1854	8.1854	8.1854	8.1854	8.1854	8.1854
34	8.2271	8.2535	8.2774	8.2994	8.3195	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390
35	8.3717	8.4005	8.4274	8.4518	8.4742	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948
36	8.5169	8.5485	8.5779	8.6054	8.6303	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532
37	8.6624	8.6977	8.7300	8.7600	8.7880	8.8185	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135
38	8.8087	8.8477	8.8837	8.9168	8.9474	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761
39	8.9561	8.9989	9.0387	9.0755	9.1092	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406
40	9.1030	9.1507	9.1944	9.2351	9.2727	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072
41	9.2495	9.3023	9.3540	9.3956	9.4372	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757
42	9.3939	9.4543	9.5082	9.5580	9.6037	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462
43	9.5362	9.6041	9.6659	9.7210	9.7720	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186
44	9.6772	9.7523	9.8217	9.8849	9.9413	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934
45	9.8184	9.8998	9.9766	10.0477	10.1123	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700
46	9.4550	10.0484	10.1318	10.2104	10.2831	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492
47	9.0900	9.6815	10.2891	10.3745	10.4550	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294
48	8.7300	9.3135	9.9195	10.5421	10.6296	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120
49	8.3856	8.9497	9.5479	10.1692	10.8075	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971
50	8.0481	8.6012	9.1799	9.7934	10.4307	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854
51	7.7088	8.2603	8.8260	9.4220	10.0517	10.7059	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771
52	7.3690	7.9208	8.4874	9.0707	9.6809	10.3280	10.8765	11.4636	11.4636	11.4636	11.4636
53	7.0299	7.5794	8.1469	8.7298	9.3297	9.9575	10.4838	11.0480	11.6518	11.6518	11.6518
54	6.6874	7.2389	7.8047	8.3891	8.9892	9.6070	10.1091	10.6510	11.2319	11.8536	11.8536
55	6.3520	6.8942	7.4627	8.0460	8.6484	9.2671	9.7457	10.2634	10.8220	11.4210	12.0618
56	6.0268	6.5563	7.1160	7.7027	8.3049	8.9268	9.3941	9.8882	10.4225	10.9991	11.6173
57	5.7014	6.2322	6.7798	7.3585	7.9652	8.5879	9.0360	9.5192	10.0302	10.5826	11.1789
58	5.3782	5.9065	6.4564	7.0236	7.6231	8.2517	8.6799	9.1441	9.6447	10.1740	10.7464
59	5.0581	5.5816	6.1298	6.7005	7.2892	7.9115	8.3265	8.7709	9.2526	9.7721	10.3215
60	4.7422	5.2611	5.8057	6.3759	6.9694	7.5818	7.9686	8.4002	8.8625	9.3636	9.9039
61	4.4273	4.9419	5.4827	6.0501	6.6444	7.2629	7.6226	8.0258	8.4756	8.9573	9.4795
62	4.1200	4.6280	5.1659	5.7311	6.3243	6.9454	7.2806	7.6566	8.0780	8.5482	9.0517
63	3.8204	4.3195	4.8521	5.4160	6.0087	6.6306	6.9400	7.2914	7.6856	8.1274	8.6204
64	3.5296	4.0176	4.5425	5.1026	5.6956	6.3189	6.6029	6.9283	7.2978	7.7124	8.1770
65		3.7248	4.2396	4.7935	5.3846	6.0103	6.2698	6.5695	6.9129	7.3028	7.7402
66			3.9456	4.4909	5.0777	5.7039	5.9397	6.2146	6.5321	6.8958	7.3088
67				4.1958	4.7758	5.3997	5.6129	5.8637	6.1560	6.4936	6.8803
68					4.4799	5.0991	5.2890	5.5166	5.7844	6.0965	6.4570
69						4.8034	4.9706	5.1741	5.4181	5.7052	6.0398
70							4.6578	4.8378	5.0570	5.3199	5.6291
71								4.5176	4.7129	4.9509	5.2361
72									4.3868	4.6002	4.8601
73										4.2682	4.5030
74											4.1639

TAB 1-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26	7.1669									
27	7.3074	7.3074								
28	7.4492	7.4492	7.4492							
29	7.5934	7.5934	7.5934	7.5934						
30	7.7387	7.7387	7.7387	7.7387	7.7387					
31	7.8857	7.8857	7.8857	7.8857	7.8857	7.8857				
32	8.0345	8.0345	8.0345	8.0345	8.0345	8.0345	8.0345			
33	8.1854	8.1854	8.1854	8.1854	8.1854	8.1854	8.1854	8.1854		
34	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390	8.3390	
35	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948	8.4948
36	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532	8.6532
37	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135	8.8135
38	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761	8.9761
39	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406	9.1406
40	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072
41	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757	9.4757
42	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462
43	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186	9.8186
44	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934
45	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700	10.1700
46	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492	10.3492
47	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294	10.5294
48	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120	10.7120
49	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971	10.8971
50	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854	11.0854
51	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771	11.2771
52	11.4636	11.4636	11.4636	11.4636	11.4636	11.4636	11.4636	11.4636	11.4636	11.4636
53	11.6518	11.6518	11.6518	11.6518	11.6518	11.6518	11.6518	11.6518	11.6518	11.6518
54	11.8536	11.8536	11.8536	11.8536	11.8536	11.8536	11.8536	11.8536	11.8536	11.8536
55	12.0618	12.0618	12.0618	12.0618	12.0618	12.0618	12.0618	12.0618	12.0618	12.0618
56	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789
57	11.8181	12.5023	12.5023	12.5023	12.5023	12.5023	12.5023	12.5023	12.5023	12.5023
58	11.3641	12.0264	12.7351	12.7351	12.7351	12.7351	12.7351	12.7351	12.7351	12.7351
59	10.9155	11.5567	12.2439	12.9794	12.9794	12.9794	12.9794	12.9794	12.9794	12.9794
60	10.4754	11.0931	11.7599	12.4747	13.2398	13.2398	13.2398	13.2398	13.2398	18.9076
61	10.0427	10.6381	11.2820	11.9770	12.7220	13.5192	13.5192	13.5192	13.5192	18.2426
62	9.5976	10.1862	10.8086	11.4815	12.2079	12.9865	13.8200	13.8200	13.8200	17.5829
63	9.1482	9.7205	10.3377	10.9902	11.6959	12.4574	13.2738	14.1475	14.1475	16.9303
64	8.6954	9.2506	9.8525	10.5015	11.1878	11.9298	12.7309	13.5895	14.5084	16.2858
65	8.2305	8.7776	9.3635	9.9986	10.6834	11.4076	12.1906	13.0357	13.9417	15.6489
66	7.7722	8.2915	8.0710	9.4915	10.1642	10.8897	11.6569	12.4864	13.3817	15.0298
67	7.3195	7.8123	8.3645	8.9808	9.6407	10.3560	11.1275	11.9431	12.8251	14.4187
68	6.8699	7.3389	7.8650	8.4547	9.1126	9.8173	10.5811	11.4048	12.2759	13.8157
69	6.4263	6.8691	7.3718	7.9360	8.5682	9.2737	10.0293	10.8483	11.7315	13.2223
70	5.9895	6.4058	6.8827	7.4243	8.0319	8.7129	9.4728	10.2866	11.1688	12.6364
71	5.5718	5.9629	6.4148	6.9324	7.5202	8.1797	8.9188	9.7436	10.6268	12.0691
72	5.1716	5.5383	5.9655	6.4590	7.0244	7.6665	8.3868	9.1940	10.0949	11.5152
73	4.7890	5.1319	5.5354	6.0056	6.5487	7.1708	7.8774	8.6700	9.5583	10.9792
74	4.4253	4.7436	5.1252	5.5743	6.0977	6.7022	7.3947	8.1811	9.0635	10.457

92A3830

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 agosto 1992.

Interventi per fronteggiare la grave situazione di emergenza idropotabile per inquinamento da idrocarburi verificatasi nel territorio dei comuni di Terni, Narni, Amelia, Giove, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea e Montecchio. (Ordinanza n. 2305/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 con cui l'on. Ministro per il coordinamento della protezióne civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di protezione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota n. 5179 del 3 agosto 1992 con la quale la prefettura di Terni ha evidenziato la situazione di contaminazione della falda acquifera sotterranea alimentante i tre acquedotti di Terni, Narni e del Consorzio Amerino che ha provocato grave pericolo per la popolazione dei comuni di Terni, Narni, Amelia, Giove, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea e Montecchio, con particolare riferimento alla carenza nell'approvvigionamento idropotabile della zona;

Considerato che allo stato l'approvvigionamento idropotabile delle popolazioni interessate, assicurato con un servizio di autobotti e cisterne, appare del tutto insufficiente con grave pericolo ánche per l'igiene pubblica e per la pubblica incolumità;

Considerata la necessità di ripristinare nei tempi più rapidi possibili il normale approvvigionamento idropotabile per evitare situazione di pericolo maggiore;

Vista la deliberazione n. 5041 del 16 luglio 1992 con la quale la regione Umbria ha approvato un piano di emergenza, realizzabile in dodici mesi, prevedente l'acquisto e l'installazione di impianti di filtrazione a carboni attivi, potabilizzazione ed opere acquedottistiche connesse, nonché interconnessione tra i tre acquedotti sopramenzionati, con un onere finanziario complessivo ammontante a circa 9 miliardi di lire, di cui un miliardo già impegnato dalla regione;

Visto che nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 13 agosto 1992 è stata esaminata la situazione di grave pericolosità verificatasi nell'area ternana summenzionata;

Vista la nota del 14 agosto 1992 con cui il Presidente della giunta regionale ribadisce la necessità e l'urgenza di intervenire per fronteggiare la situazione di grave pericolo causato dall'inquinamento delle falde idropotabili nella zona della conca ternana;

Visto il telex prot. n. 1051/Gab del 17 agosto 1992 con cui il Ministro dell'ambiente comunica che per fronteggiare la sovraesposta situazione possono essere utilizzati i fondi sino all'importo di lire 8 miliardi iscritti al capitolo 7712 in conto residui 1991 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (ex art. 8 della legge n. 305/1989);

Vista la relazione trasmessa in fax il 18 agosto 1992 dal prefetto di Terni da cui si rileva che l'emergenza idrica in questione può essere superata con l'installazione di impianti di filtraggio fissi ed opere di interconnessione acquedottistiche, cioe mediante il ricorso a mezzi tecnici eccezionali;

Considerato, pertanto, che l'esecuzione tempestiva delle opere indicate nella relazione prefettizia di cui sopra richiede uno snellimento delle procedure dovendosi provvedere, tra l'altro, con la massima urgenza e celerità, all'occupazione dei suoli e alle relative espropriazioni;

Considerato che il prefetto di Terni con il menzionato fax del 18 agosto 1992 ha specificato la normativa regionalle alla quale è necessario derogare;

Ritenuto che nello stato dei fatti sopra descritti si configura una situazione di pericolo per la pubblica incolumità che può essere fronteggiata con l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 225/1992;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di delegare il prefetto di Terni all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi diretti al superamento dell'emergenza di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 2440, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 827, e loro successive modificazioni, nonché alla normativa di cui all'art. 2 della presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Terni è delegato ad attuare, entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, gli interventi, indicati in premessa, necessari per fronteggiare la situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente, venutasi a determinare a seguito dell'inquinamento da idrocarburi della falda acquifera sotterranea sita nella conca ternana alimentante gli acquedotti di Terni, Narni e del Consorzio Amerino a servizio dei comuni di Terni, Narni, Amelia, Giove, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea e Montecchio.

Art. 2.

Il prefetto attende all'espletamento dell'incarico avvalendosi dell'ufficio del genio civile e adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alla normativa concernente le procedure concorsuali in materia di affidamento di opere pubbliche, nonché alle seguenti norme della Regione Umbria:

legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, e successive modifiche;

legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, e successive modifiche;

legge regionale 20 marzo 1990, n. 9;

legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, e successive modifiche;

legge regionale 18 agosto 1989, n. 86;

legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.

Per l'affidamento dei lavori, qualora non si adottino le normali procedure concorsuali, dovrà, comunque, essere espletata una gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, iscritte nell'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti e di provata e consolidata esperienza nel settore.

In caso di deroga, il provvedimento prefettizio dovrà indicare la norma specificatamente derogata e contenere la giustificazione della deroga stessa.

Il prefetto è tenuto a comunicare con cadenza mensile al Ministro per il coordinamento della protezione civile gli interventi disposti, indicandone motivazioni e finalità.

Art. 3.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva la facoltà di disporre periodiche ispezioni sull'andamento dei lavori e, sulla base delle risultanze delle medesime, eventualmente di modificare il contenuto della presente ordinanza.

Inoltre, il Ministro provvederà alla nomina della commissione di collaudo in corso d'opera, le cui spese graveranno sullo stanziamento complessivo.

Art 4.

L'onere degli interventi di cui all'art. 1, che dovrà essere contenuto nella misura massima di lire 8 miliardi, è posto a carico del fondo della protezione civile che viene contestualmente integrato di una somma di pari importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7712 in conto residui dell'anno 1991 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (ex art. 8 della legge n. 305/1989). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del tesoro, al prefetto di Terni, al presidente della giunta della regione Umbria, al presidente dell'amministrazione provinciale di Terni, ai sindaci di Alviano, Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Narni e Terni.

Roma, 19 agosto 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A3963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 27 agosto 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 26 settembre 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella riunione del 21 gennaio 1991 e dal consiglio di amministrazione nella riunione del 13 febbraio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 maggio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 330, ultimo dello statuto della scuola di specializzazione in patologia clinica e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla scuola in oggetto:

Art. 331. — Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo possono essere iscritti al terzo anno di corso dell'indirizzo immunoematologico, e viceversa, nell'ambito del totale dei posti disponibili nei cinque anni e dopo aver superato il regolare concorso di ammissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 agosto 1991

Il rettore: DIANZANI

92A3910

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» - facoltà di sociologia - il corso di laurea in scienze della comunicazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 5 del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (ediz. 1991-92) è inserito il seguente nuovo articolo:

Articolo unico

Art. 6 *(Corso di laurea in scienze della comunicazione).*

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA.

Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

La durata del corso di laurea è di cinque anni.

Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi, destinati ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore.

L'attività didattica complessiva ammonta a 1.550 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

Gli indirizzi sono i seguenti:

A) Comunicazioni di massa;

B) Comunicazione istituzionale e d'impresa.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, del consiglio di facoltà.

BIENNIO DI FORMAZIONE DI BASE.

Nel corso del primo biennio il piano degli studi consiste dei seguenti dieci insegnamenti fondamentali:

1) informatica generale;
2) sociologia della comunicazione;
3) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
4) economia politica;
5) sociologia;
6) semeiotica;
7) sociolinguistica;
8) psicologia sociale;
9) istituzioni di diritto pubblico;
10) storia contemporanea.

Entro il biennio di formazione di base, o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

una prova scritta di composizione o elaborazione di testi volta ad accertare la formazione culturale e le capacità tecniche acquisite nel campo della comunicazione.

TRIENNIO DI INDIRIZZO.

Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere fra quelli comuni a tutti gli indirizzi del triennio per un'attività didattica complessiva di 850 ore.

Entro il terzo anno lo studente dovrà sostenere una prova scritta di inglese.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno:

1) lingua inglese;

2) comunicazione visiva;

3) antropologia culturale o scienza della politica o sociologia della cultura.

I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo, sono i seguenti:

I. *Indirizzo di comunicazione di massa.*

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione;

2) sociologia delle comunicazioni di massa;

3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;

5) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

6) sociologia delle relazioni internazionali;

7) metodologia e tecnica della ricerca sociale.

II. *Indirizzo in comunicazione istituzionale e d'impresa.*

Insegnamenti costitutivi:

1) economia aziendale;

2) marketing;

3) scienza dell'opinione pubblica o comunicazione politica;

4) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

5) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

6) diritto dell'economia;

7) tecniche della comunicazione pubblicitaria.

MANIFESTO DEGLI STUDI.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà su proposta del consiglio del corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio:

diritto privato;
economia dei media;
economia e organizzazione delle imprese editoriali;
economia pubblica;
etnografia;
etonologia;
formazione e gestione delle risorse umane;
informatica applicata;
legislazione sociale;
lingua francese;
lingua russa;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
logica;
metodologia delle scienze sociali;
metodologia delle scienze umane;
politica economica;
politica sociale;
psicolinguistica;
psicologia dei processi cognitivi;
relazioni internazionali;
semiologia del cinema e degli audiovisivi;
semiologia della musica;
sistemi e tecnologie della comunicazione;
sistemi grafici;
sociologia dei gruppi;
sociologia dei processi di socializzazione;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'ambiente;
sociologia dell'amministrazione;
sociologia dell'educazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia della famiglia;
sociologia della religione;
sociologia industriale;
sociologia politica;
sociologia urbana e rurale;
storia del cinema;
storia della filosofia;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia delle relazioni internazionali;
tecniche e politiche di vendita;
tecnologie dell'educazione;
teoria dell informazione;
teorie e tecniche dei nuovi media;
teorie e tecniche della promozione d'immagine.

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco delle complementari.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1992

Il rettore: TECCE

92A3909

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 29 luglio 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Yahya Mahmassani, ambasciatore della Repubblica libanese, il quale gli ha presentato le léttere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 29 luglio 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Patrick Stanislaus Fairweather, ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

92A3943

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione della polvere da caccia denominata «Mega»

Con decreto ministeriale n. 559/C.8369-XV-J (25) del 13 luglio 1992 la polvere da caccia denominata: «Mega» che la società Sipe Nobel intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto) è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0161 1.3C.

92A3927

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna

Con decreto ministeriale 6 agosto 1992 sono state approvate le modifiche degli articoli 7, 8 e 16 nonché l'inserimento del nuovo articolo 23 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

92A3944

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto

Con decreto ministeriale 6 agosto 1992 sono state approvate le modifiche degli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 e 26 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia).

92A3945

Modificazioni allo statuto della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci», monte di credito su pegno di seconda categoria.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1992 sono state approvate le modifiche degli articoli 11, 17 e 54 dello statuto della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci», monte di credito su pegno di seconda categoria, con sede in Foggia.

92A3946

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 2975 del 22 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta SO.GE.A.M. S.p.a., con sede legale e stabilimento di produzione in via Valsugana n. 5, comune di S. Giorgio in Bosco (Padova), codice fiscale 00361770287, a miscelare l'acqua minerale naturale denominata «Vera» emunta dai pozzi n. 2, n. 3 e n. 4, ricadenti nella concessione mineraria «Vera» in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova);

di autorizzare, altresì, la modifica della veste grafica e l'aggiornamento delle analisi chimiche da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori in vetro e P.E.T. nelle capacità di 250-500-440-920-1000-1500-2000 ml.

Con provvedimento n. 3399 del 5 giugno 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta Sorgenti acqua minerale Vena d'Oro S.r.l., con sede in Ponte delle Alpi (Belluno), via Cenidor n. 6, codice fiscale 00064920259, alla modifica della veste grafica ed all'aggiornamento dei dati analitici da riportare sulle etichette da apporre ai contenitori in vetro dell'acqua minerale naturale, denominata «Vena d'Oro», imbottigliata nello stabilimento di Ponte nelle Alpi (Belluno).

92A3928

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale*, parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000*, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200